

# STATUTO DEL "CONSORZIO ELETTRA 2000"

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1 – Costituzione

1. E' costituito ai sensi del Codice Civile un Consorzio con attività esterna denominato "Elettra 2000".

# Art. 2 - Sede

- La sede del Consorzio è in Pontecchio Marconi (Bologna), via Celestini n. 1.
- 2. Con deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria, possono essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza.

# Art. 3 - Carattere del Consorzio

1. Il Consorzio ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

# Art. 4 - Durata del Consorzio

- 1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2015.
- 2. La proroga del Consorzio può essere chiesta anche da uno solo dei consorziati entro il mese di ottobre dell'anno antecedente alla scadenza del Consorzio, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Presidente in carica, il quale dovrà provvedere a convocare un'Assemblea straordinaria per discutere della richiesta.



### TITOLO II – OGGETTO ED ATTIVITA'

# Art. 5 - Oggetto

- Il Consorzio ha lo scopo di promuovere la diffusione in Italia e all'estero di studi e ricerche relative all'impatto sanitario, ambientale e sociale delle onde elettromagnetiche nelle sue varie forme, nel settore delle telecomunicazioni.
- Al centro dell'attività del Consorzio si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, l'aggiornamento culturale relativamente agli effetti delle onde elettromagnetiche nell'ambito del settore sanitario, ambientale e sociale.
- 3. A titolo esemplificativo e non tassativo il Consorzio svolgerà le seguenti attività:
  - a) valutare, selezionare e rendere disponibili notizie e/o documenti scientifici che contengano aspetti di interesse rilevante relativamente all'impatto sanitario, sociale ed ambientale dell'uso delle onde elettromagnetiche in senso lato;
  - b) promuovere progetti di ricerca o studi inerenti ai settori di proprio interesse;
  - c) diffondere i risultati di maggiore rilievo nelle forme comprensibili anche ai non addetti ai lavori;
  - d) organizzare tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari, istituzioni di biblioteche e tutte le attività culturali, formative e di aggiornamento professionale ritenute utili per il conseguimento dello scopo;
  - e) assumere specifici incarichi di studio e ricerca conferiti da enti e istituzioni pubbliche o private operanti nei settori in senso lato di interesse del Consorzio, purchè ciò non



configuri possibili conflitti di interesse tra i soci o incompatibilità con i fini statutari.

#### Art. 6 – Fondo Consortile

- 1. Il fondo consortile è costituito:
  - a) dalle quote versate dai Consorziati industriali e lasciate nel Consorzio in occasione del loro recesso;
  - b) dai contributi volontari che saranno erogati con destinazione al fondo consortile da parte dell'erogante, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 2. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per l'assunzione delle obbligazioni verso terzi e per gli investimenti destinati allo svolgimento dell'attività oggetto del Consorzio. Quando il Consorzio agisce nell'interesse dei consorziati, è richiesta una apposita specifica delibera autorizzatoria dei consorziati in nome e per conto dei quali agisce.
- 3. Ogni consorziato partecipa al fondo in posizione paritaria.
- 4. L'Università di Bologna, in considerazione della sua natura di Ente Pubblico, è esentata dal ripianamento di eventuali perdite considerati gli specifici apporti di carattere meramente scientifico e non patrimoniale.
- La eventuale copertura di perdite che si dovessero venire a formare in misura eccedente il Fondo Consortile potrà essere richiesta agli altri Consorziati solamente con il parere favorevole di entrambi.

### Art. 7 – Esercizio finanziario e bilancio

 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, avendo cura di attenersi alle regole di ordinaria contabilità.

### TITOLO III - SOCI

### Art. 8 – Soci

- 1. Sono soci del Consorzio "Elettra 2000";
  - a) la Fondazione "Ugo Bordoni";
  - b) la Fondazione "Guglielmo Marconi";
  - c) l'Università di Bologna.
- 2. Possono fare parte del Consorzio, gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni, le Fondazioni, le Università, i Centri di Ricerca, sia pubblici che privati, che perseguono senza finalità di lucro obiettivi connessi agli scopi del Consorzio e che partecipano al perseguimento di detti scopi mediante l'apporto di competenze scientifiche, didattiche, oppure della disponibilità di laboratori e locali.
- L'ammissione di nuovi soci e le relative modalità e condizioni vengono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi.

# Art. 9 – Recesso

 Ogni consorziato può recedere dal Consorzio dandone motivata comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.



 Al consorziato che recede sarà liquidato il cinquanta per cento di un terzo del patrimonio, secondo il valore risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

# Art. 10 - Esclusione

- L'esclusione dal Consorzio di singoli consorziati è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, su proposta del Consiglio Direttivo qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
  - a) apertura di procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento:
  - b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto o degli obblighi assunti verso il Consorzio.
- 2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al soggetto interessato, con lettera raccomandata, entro quindici giorni dall'adozione.
- Al consorziato che recede sarà liquidato il cinquanta per cento di un terzo del patrimonio, secondo il valore risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

# Art. 11 – Cessione della partecipazione

1. La quota partecipazione al Consorzio non può essere trasferita da nessun consorziato ad altri, senza la preventiva approvazione



dell'Assemblea straordinaria, che dovrà deliberare con la maggioranza dei due terzi.

### TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE

# Art. 12 – Organi del Consorzio

- 1. Organi del Consorzio sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori;
  - e) il Comitato Scientifico.
- 2. Gli Organi del Consorzio agiscono solo in nome dello stesso.
- Gli Organi possono compiere tutti gli atti rientranti nella loro competenza secondo lo Statuto e ritenuti opportuni per il proseguimento degli scopi consortili.

# Art. 13 – Composizione dell'Assemblea

- L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun Consorziato.
- 2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consorzio in via ordinaria almeno due volte l'anno, di cui una volta entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 3. L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
  - a) per decisione del Consiglio Direttivo;



b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di un terzo dei Consorziati.

#### Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.
- In caso di particolare urgenza l'Assemblea potrà essere convocata a mezzo telex o telegramma o posta elettronica con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.

### Art. 15 – Deliberazione dell'Assemblea

- L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Consorziati.
- L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei consorziati.
- 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono vincolanti anche per la minoranza.
- 4. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi esclusivamente per scritto ad altro rappresentante del consorziato.
- 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea.
- 6. In caso di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano fra i presenti.
- 7. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno due terzi dei presenti e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.



### Art. 16 - Poteri dell'Assemblea

# 1. L'Assemblea provvede a:

- a) in sede ordinaria;
- discutere e deliberare all'unanimità sul bilancio annuale consuntivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo;
- definire le linee di indirizzo del bilancio preventivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale del Consorzio, sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente del Consorzio;
- eleggere il Collegio dei Revisori, nominare il Presidente, determinare i compensi.
- b) in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento del Consorzio;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'eventuale esclusione di consorziati;
- deliberare sugli eventuali contributi con destinazione al fondo consortile;
- deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede del Consorzio o sull' istituzione di sedi secondarie e rappresentanze;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione a discrezione del Consiglio Direttivo.
- Quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo cessino di far parte dell'organo collegiale per dimissioni, per decadenza o per qualsiasi altro motivo, si procederà ad una nuova elezione ed i nuovi



eletti cesseranno dalla carica alla scadenza delle cariche degli altri componenti degli organi collegiali.

# Art. 17 – Composizione del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) il Presidente del Consorzio "Elettra 2000";
  - b) un consigliere designato dalla Fondazione "Guglielmo Marconi";
  - c) un consigliere designato dall'Università di Bologna;
  - d) due consiglieri designati dalla Fondazione "Ugo Bordoni".
- 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i componenti dello stesso sono rieleggibili.

# Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio "Elettra 2000"
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente del Consorzio e comunque ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
- 3. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo in caso di urgenza, in cui la convocazione può avvenire a mezzo telegramma con due giorni di anticipo, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente del



- Consorzio. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano; le votazioni concernenti persone hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da chi viene designato quale segretario.
- 7. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.
- 8. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

# Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo provvede a:
  - a) curare l'amministrazione straordinaria del Consorzio;
  - b) predisporre il progetto di bilancio preventivo in conformità alle linee di indirizzo dell'Assemblea e predisporre il progetto di bilancio consuntivo da presentare all' Assemblea per la definitiva approvazione; redigere la relazione scritta da presentare all'Assemblea;
  - c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e gestionale di straordinaria amministrazione;
  - d) nominare il Presidente del Comitato Scientifico;
  - e) determinare il numero dei componenti del Comitato Scientifico e procedere alla loro nomina;
  - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento per il funzionamento del Consorzio, con la



- previsione degli uffici a ciò necessari, alla cui osservanza sono obbligati tutti i consorziati;
- g) proporre all'Assemblea straordinaria l'ammissione di nuovi consorziati;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione del Consorzio ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività del Consorzio stesso, designandone i rappresentanti da scegliere tra i consorziati o loro dipendenti;
- i) proporre per l'approvazione dell'Assemblea le eventuali quote di partecipazione al fondo consortile.

### Art. 20 - Il Presidente del Consorzio

- 1. Il Presidente del Consorzio "Elettra 2000" è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
- 2. Il Presidente:
  - presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente il Consorzio;
  - definisce il piano per le spese di ordinaria amministrazione, nonché, sentito il Comitato Scientifico, il piano per gli studi e le ricerche da effettuare inerenti allo scopo del Consorzio:
  - cura l'amministrazione ordinaria del Consorzio;
  - può conferire deleghe e procure speciali a dipendenti del Consorzio o a membri del Consiglio Direttivo.
- 3. In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni, in tale caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



### Art. 21 – Il Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico provvede a:
  - a) affiancare il Presidente in tutte le attività e manifestazioni culturali del Consorzio;
  - b) svolgere funzioni consultive ed esprimere pareri sui programmi scientifici nonché avanzare proposte nell'ambito dei settori di attività del Consorzio
- Il Comitato Scientifico nazionale e internazionale è composto da membri, nominati dal Consiglio Direttivo nell'ambito di una rosa di qualificati soggetti proposti con i relativi curricula, dal Presidente del Comitato.
- 3. Il Comitato elegge al suo interno un Vicepresidente che fungerà da Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
- 4. Il Presidente può nominare un Segretario, anche al di fuori del Comitato, che, oltre a coadiuvare lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni, funge da segretario verbalizzante le riunioni.
- 5. Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, quadrimestralmente, secondo le convocazioni del Presidente del Comitato.
- 6. Il Presidente del Consorzio può richiedere la convocazione del Comitato Scientifico ogni volta che lo ritiene opportuno.

# Art. 22 – Collegio dei Revisori

- La revisione della gestione amministrativo contabile è effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti.
- 2. Il Collegio provvede al riscontro degli atti e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni



- sull' attività svolta. Effettua quadrimestralmente verifiche di cassa, se ritenuto opportuno.
- I componenti dei Collegio durano in carica tre anni. Norme precipue per il funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabilite nel Regolamento di cui al Precedente articolo

### 19. TITOLO V – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

### Art. 23 – Modifiche statutarie

 Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purchè le varianti, le aggiunte e le modifiche siano approvate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

# Art. 24 – Scioglimento e liquidazione

- In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e designerà un liquidatore.
- 2. Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dall'Assemblea, costituita con la presenza di tutti i consorziati, non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'Art. 2493 del codice civile, anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

### Art. 25 - Controversie

- Tutte le eventuali controversie tra i consorziati e tra questi ed il Consorzio o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed ex aequo senza formalità di procedure.
- 2. Il loro lodo sarà inappellabile



# Art. 26 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.